

Direzione Generale
Responsabile del procedimento:
ing. Stello Vatta
via Cairoli, 14 – Palmanova (UD)
e-mail stellio.vatta @arpa.fvg.it
PEC arpa@certregione.fvg.it

Ai dipendenti di ARPA

Oggetto: Ulteriori istruzioni operative in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 18 dd. 17.03.2020 e di cui al DPCM 22.03.2020.

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il **Decreto-Legge n. 18/2020** recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in data 22 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il **DPCM 22.03.2020** avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Si precisa che il DPCM 22.03.2020 conferma, per i dipendenti pubblici, quanto disposto dal Decreto-legge n. 18/2020.

Di seguito si riportano le disposizioni applicabili ad ARPA, correlate dalle nuove istruzioni operative, che tengono altresì conto delle **complessive esigenze organizzative e di gestione a breve, medio e lungo termine** dell'Agenzia, nella considerazione che, alla cessazione dello stato di emergenza, sarà necessaria la massima operatività possibile per la ripresa di tutte le attività a sostegno della ripresa del sistema Regione e del sistema Paese:

1. Lavoro agile dipendenti disabili o con persona disabile nel nucleo familiare - Art. 39

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **hanno diritto** a svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile** ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia **compatibile** con le caratteristiche della prestazione.

2. Lavoro agile – Art. 87

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, fissata con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, al **31.07.2020**, ovvero fino ad **una data antecedente** stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione, è confermato che **la presenza** del personale negli uffici deve essere **limitata** per assicurare esclusivamente le attività che ritengono **indifferibili** e che **richiedono necessariamente la presenza** sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Pertanto alla luce di quanto sopra e fatte salve ulteriori diverse disposizioni che dovessero rendersi necessarie, in considerazione della necessità di adottare tutte le misure necessarie alla massima tutela della salute dei lavoratori a fronte dell'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 e stanti le esigenze di servizio dell'Agenzia valutate al fine di garantire il presidio attuale e futuro dell'operatività dell'Agenzia, **si dispone** che:

- a) il personale che **SVOLGE** attività **indifferibili¹** e che **richiedono necessariamente la presenza** sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, attestata dal dirigente di riferimento, svolge la prestazione lavorativa **nella sede di appartenenza**. Il dirigente di riferimento garantisce laddove possibile **il principio della rotazione** del personale e, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui alle successive lettere b), c) e d);
- b) al di fuori del personale di cui alla lettera a), il personale che **NON SVOLGE** attività indifferibili² e che non richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, è **autorizzato al lavoro agile o alla sua prosecuzione** se le attività svolte sono compatibili ai sensi del Regolamento di cui al decreto 19/2020.
Per le motivazioni di cui in premessa e sulla base delle esigenze di servizio della struttura di riferimento, è necessario che il dipendente fruisca, in via prioritaria e nella misura massima possibile, anche durante il lavoro agile, delle ferie pregresse/ore a recupero maturate precedentemente al 2020, fino ad esaurimento, e comunque entro e non oltre il **30 giugno 2020 per le ferie pregresse** e entro e non oltre il **30 aprile 2020 per le ore a recupero maturate precedentemente al 2020**.
- c) il personale che **NON PUÒ svolgere o che NON È AUTORIZZATO a proseguire il lavoro agile**, come da attestazione del dirigente di riferimento, è **collocato immediatamente d'ufficio in ferie** mediante l'utilizzo, fino a totale esaurimento, nel seguente ordine di priorità:
 - a) delle ferie pregresse;
 - b) delle ore a recupero maturate precedentemente al 2020 e di quelle già maturate nel 2020;
 - c) dei congedi;
 - d) delle 4 giornate di riposo anno corrente di cui alla legge 937/77;
- d) **In via del tutto residuale, esperite tutte le possibilità di cui alle lettere precedenti, il Direttore generale potrà motivatamente esentare** il personale dipendente **dal servizio**. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

¹ Allegate all'istruzione operativa prot. 8113 dd. 12.03.2020.

² Allegate all'istruzione operativa prot. 8113 dd. 12.03.2020.

- e) Il personale deve predisporre entro il **31 marzo**, qualora non lo abbia già fatto, il **piano ferie 2020** contenente la fruizione:
- delle ferie pregresse e delle ore a recupero maturate precedentemente al 2020;
 - delle ferie anno corrente e delle ore a recupero anno corrente.

Ciascun dirigente di riferimento deve valutare e autorizzare il piano ferie avuto riguardo, come sopra evidenziato, alle esigenze di servizio e alle complessive esigenze organizzative e di gestione a breve, medio e lungo termine dell'Agenzia.

Si evidenzia che i **permessi** di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n.104 prevalgono** sulle disposizioni sopra indicate.

Fermo restando quanto sopra, si conferma che **tutti i dipendenti** del comparto, comprese le PO, e della dirigenza, anche in lavoro agile, **sono autorizzati** a:

- entrare o uscire dal lavoro al di fuori delle fasce orarie previste usando il recupero ore (RECo40), da inserire in SSD appena possibile;
- recuperare il debito orario, se generato, nei mesi successivi;
- modificare il proprio profilo orario avendo cura di compilare appena possibile il relativo modello;
- usare il RECSAP anche in giornate consecutive e per più di 5 giorni, anche per l'intera giornata.

Il personale che ha la possibilità di accedere al Self Service Dipendente deve inserire le proprie richieste e farsele approvare dal proprio responsabile, come di consueto.

I dipendenti che sono impossibilitati ad usare il sistema (SSD) devono farsi autorizzare i vari giustificativi tramite scambio di mail con il proprio responsabile e mettere per conoscenza il referente dell'ufficio personale di riferimento che provvederà ad inserirli nel programma dedicato (AscotWeb Presenze/Assenze).

Tutto il personale che svolge lavoro agile deve inserire le timbrature in SSD solo a fine giornata o il giorno successivo. Si ricorda che l'attività in lavoro agile non dà diritto al buono pasto quindi non si deve inserire il codice 11 (MEN010) per le relative pause.

3. Congedo specifico per i genitori – Art. 25

A decorrere **dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020** ai sensi dei DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020, salvo successive proroghe, in conseguenza dei provvedimenti di **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, **i genitori, anche affidatari**, lavoratori dipendenti del settore pubblico:

1. **hanno diritto a fruire**, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, per i figli di età **non superiore ai 12 anni**, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo specifico è subordinato alla presentazione dell'autocertificazione attestante che uno o entrambi i lavoratori **non stiano già fruendo di analoghi benefici**.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, **sono convertiti** nel congedo di cui di cui sopra con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo specifico è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui al successivo punto 4, il **limite di età** di cui sopra **non si applica** in riferimento ai figli con **disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I periodi di congedo parentale di cui hanno usufruito i dipendenti ARPA per i figli di età non superiore ai 12 anni con decorrenza dal 5 marzo scorso, **sono d'ufficio convertiti** nel congedo specifico di cui sopra, con diritto alla relativa indennità spettante pari al 50% della retribuzione e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

2. fermo restando quanto sopra, in presenza di figli minori, di età compresa **tra i 12 e i 16 anni** e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza** corresponsione di **indennità** né riconoscimento di **contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I dipendenti interessati inoltrano apposita **istanza** indirizzata al Direttore Generale, corredata dall'autorizzazione del dirigente responsabile, con l'indicazione del periodo continuativo ovvero frazionato di cui si intende usufruire e rende conto, altresì, nella forma delle allegate **autocertificazioni** ai sensi del DPR 445/2000, delle seguenti circostanze:

Per figli con età fino a 12 anni

- a) che l'altro genitore non usufruisca del congedo nel medesimo periodo indicato dal dipendente;
- b) che l'altro genitore non intende usufruire del congedo ovvero dichiarazione dei periodi usufruiti dall'altro genitore;
- c) che l'altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non sia disoccupato o non lavoratore.

Per figli di età compresa tra 12 e 16 anni

- a) che l'altro genitore presente nel nucleo familiare non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che sia lavoratore o disoccupato.

4. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, c. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 24

Per il lavoratore che presta assistenza ad un familiare con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché, come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul sito istituzionale, il lavoratore dipendente disabile nelle condizioni di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è **incrementato** di ulteriori complessive **dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**.

Pertanto, alle 3 giornate di permesso per ciascuno dei mesi di marzo e aprile (in tutto 6) se ne aggiungono altre 12 che possono essere utilizzate entro aprile (**quindi in tutto sono 18**).

Si evidenzia che il beneficio è riconosciuto al personale sanitario **compatibilmente con le esigenze organizzative** delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

5. Assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie – Art. 26

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero** di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Il dipendente deve presentare il **certificato di malattia** redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

6. Premio ai lavoratori dipendenti- Art. 63

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un **reddito** complessivo di importo **non superiore a 40.000** euro spetta un **premio**, per il **mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti **nella propria sede di lavoro** nel predetto mese.

7. Procedure concorsuali – Art. 87

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, **sono sospese per sessanta giorni** a decorrere dall'entrata in vigore del DL 18/2020.

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti **già ultimata la valutazione** dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche

dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono **in via telematica** e che si possono concludere anche utilizzando il lavoro agile, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8. Centro di costo codice univoco "COV 20" – Art. 18

L'art. 18 dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla **contabilità dell'anno 2020**, all'apertura di un **centro di costo dedicato** contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019."

Un tanto ai fini delle **attività** che l'Agenzia svolge **relative alla gestione dell'emergenza**, che si raccomanda i dirigenti interessati di monitorare e contabilizzare separatamente dalle attività ordinarie.

9. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza- Art. 103

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo **svolgimento di procedimenti amministrativi** su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **non si tiene conto** del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

E' comunque necessario che ARPA adotti ogni misura organizzativa idonea ad **assicurare** comunque **la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti**, con **priorità** per quelli da considerare **urgenti**, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Le disposizioni sopra indicate **non si applicano**, oltre che ai Decreti-Legge in materia di emergenza da COVID-19, ai pagamenti di **stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture** a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

10. Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 – Art. 107

Il termine di adozione dei rendiconti o dei **bilanci d'esercizio** relativi all'**esercizio 2019** degli enti e dei loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, **è differito al 31 maggio 2020**.

11. Differimento delle udienze e sospensione dei termini – Artt. 83, 84 e 85

Opera in via generale, salvo eccezioni puntuali indicate negli articoli medesimi, la sospensione processuale dei termini per tutti i **procedimenti giudiziari civili e penali** pendenti e per quelli i cui termini di impugnazione e opposizione vengano a scadere dal 9 marzo al 16 aprile del 2020. Sono pertanto sospese tutte le udienze civili e penali in tutta Italia, le stesse disposizioni **sono altresì**

estese anche ai processi tributari, ai procedimenti della magistratura militare e **ai processi amministrativi** e contabili.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono quindi sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Quanto sopra fatte salve ulteriori diverse disposizioni che dovessero rendersi necessarie a fronte dell'volversi della situazione di emergenza da COVID-19.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Stelio Vatta

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi del d.lgs. 82/2005)

Si allegano:

- DL 17.03.2020, n. 18
- DPCM 22.03.2020
- Attività tecniche e amministrative indifferibili allegate all'istruzione operativa prot. 8113 dd. 12.03.2020
- Domande di congedo specifico e relative dichiarazioni sostitutive